

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE**

Nell'interesse del **dott. Marco Ciatto**, (C.F.: CTTMRC95S02C351N), nato il 02.11.1995 a Catania (CT), residente in Ferrara (FE), Via Luchino Visconti 1/B, rappresentato e difeso, per mandato su foglio separato, da intendersi posto in calce al presente atto, sia unitamente che separatamente, dall'Avvocato Emanuele Carta, nato a Catania il 19.03.1954 (c.f. CRTMNL54C19C351H), con studio in Via Brenta 37 e dall'Avvocato Carmelo Greco, nato a Siracusa il 17.07.1966 (C.F. GRCCML66L17I754U), con studio in Siracusa, Via della Maestranza n.33, del Foro di Siracusa, nonché elettivamente domiciliato al domicilio digitale dei predetti avvocati come da Registri di giustizia PEC: emanuele.carta@avvocatisiracusa.legalmail.it, avv.carmelogreco@pecsr.it; fax. 093165041,

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Portoghesi n°12, (00186) - indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde)

- Amministrazione resistente -

E NEI CONFRONTI DI

Dott.ssa Torti Giulia, [REDACTED]
[REDACTED]

Dott. Folloni Federico, [REDACTED]
[REDACTED].

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

– della email del 29 novembre 2024, con cui il Presidente Coordinatore della Commissione esaminatrice del Liceo Scientifico Musicale e Coreutico “G. MARCONI” di Pesaro, dott. Luca Maria Antonio Testa, ha comunicato all'odierno ricorrente il rigetto della richiesta di

differimento della prova concorsuale pratica per il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, di cui all'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, e la conseguente esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla prova pratica;

– del Bando del 06 dicembre 2023 n.0002575, pubblicato in data 5 aprile 2024, a firma del Direttore Generale dott. Filippo Serra, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito (più avanti MIM) - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione per il Personale Scolastico, ha avviato un concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, nella parte relativa alla previsione contenuta nell'art. 11 comma 6, ove detta previsione dovesse escludere come causa di differimento dall'espletamento della prova pratica ragioni di impedimento dettate da motivi di salute del candidato;

- del Decreto del 16.12.2024 n. 2106 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con cui viene approvata e integrata la graduatoria per la classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di I grado per la regione Emilia Romagna, a firma del Direttore Generale D'Amico Donatella e dell'allegata graduatoria relativa alla classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di I grado Emilia Romagna, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria dei vincitori per effetto del diniego della richiesta di differimento della prova pratica di cui alla nota del 29/11/2024;

– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

PREVIA L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

ANCHE DI SEGNO PROPULSIVO

volte a disporre la sospensione della esclusione del ricorrente dalla prova pratica nonché a disporre la partecipazione in una data già calendarizzata o da calendarizzare e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter legittimamente partecipare al concorso.

FATTO

Con bando del 06 dicembre 2023 n.0002575, pubblicato il 5 aprile 2024 (all.1), è stato indetto dal MIM un concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di

sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024.

L'odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, nonché dei titoli per essere ammesso alla riserva del 30%, in virtù dell'espletamento di tre anni di servizio ai sensi di quanto disposto all'art. 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, ha partecipato (all. 2) al superiore concorso pubblico per la regione Emilia Romagna superando la prova scritta con il voto di 86.00/100 il 14.03.2024 e la prova orale con il voto di 72.00/100 il 13.11.2024 ed è stato quindi ammesso a sostenere la prova pratica, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del d.m. 205/2023, per la procedura concorsuale A030 musica nella scuola secondaria di I° grado.

Con comunicazione, pervenuta via pec in data 30.10.2024 (all.3), il ricorrente veniva convocato per sostenere le prove pratiche di I° grado per il giorno 23/11/2024 alle ore 08:00 presso il Liceo Scientifico "G. Marconi" di Pesaro.

In data 22/11/2024 (all. 4) il ricorrente rappresentava a mezzo pec al responsabile del procedimento concorsuale l'impossibilità a partecipare alla prova pratica del 23.11.2024 per problemi di salute chiedendo il differimento della prova.

Al fine di far comprendere da subito la legittimità della richiesta di differimento venivano citati dal ricorrente nella richiesta di differimento degli stralci della sentenza emessa dal TAR Lazio – sede di Roma, sezione IV ter, n.13446/2024, che, in caso analogo, relativo a concorso bandito dal Ministero della Giustizia, aveva statuito sulla illegittimità della clausola del bando che impedisce il differimento della prova per motivi di salute per contrarietà all'art. 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Veniva allegata, con email successiva di pari data (all. 5), certificazione del medico di famiglia del 22/11/2024 attestante l'impedimento per ragioni di salute "*sindrome parainfluenzale*" sino a tutto il 23/11/2024.

Il giorno 29 novembre 2024, alle ore 08:24, perveniva email (all. 6) dal Liceo Scientifico Musicale e Coreutico Marconi di Pesaro del Presidente coordinatore della commissione d'esami, dott. Luca Maria Antonio Testa, che testualmente recitava:

"In merito alla Sua richiesta si precisa che, il differimento delle prove è contemplato soltanto nei casi previsti all'art. 11, comma 6, del D.D.G. 2575/2023 il quale recita: "Omissis... alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di

gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale. Inoltre, saranno altresì presi in considerazione, se adeguatamente documentati, eventuali casi di concomitanza con altra procedura concorsuale di cui ai bandi di concorso PNRR D.D.G. n. 2575/2023 e n. 2576/2023 o per le selezioni nei corsi TFA. Pertanto, dato che la circostanza da lei notificata non rientra in tali casistiche, non è previsto lo spostamento delle prove concorsuali di suo interesse...”.

Alla luce di tale email veniva quindi rigettata la richiesta del ricorrente di differimento della prova pratica prevista dal bando di concorso per la categoria A030 musica nella scuola secondaria di I° grado, con il conseguente mancato superamento della prova orale, in virtù di quanto disposto all'art. 8 del bando, che prevede che il voto della prova orale sia costituito dalla media del voto della prova orale con quello della prova pratica e che il minimo previsto per il superamento della prova orale è 70.00/100 (nel caso specifico il voto della prova orale era di 72.00/100 mentre quello della prova pratica 0 e quindi la media è pari a 36.00/100) (all.7).

In data 16.12.2024 veniva emesso il decreto n. 2106 del MIM (all. 8), che approvava e integrava le graduatorie in esso allegate per la classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di I grado per le regioni Marche e Emilia Romagna, a firma del Direttore Generale D'Amico Donatella, dalla quale ultima il ricorrente, non avendo potuto partecipare alla prova pratica, è stato illegittimamente escluso.

DIRITTO

Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; Violazione della par condicio dei concorrenti; Violazione dell'art. 3 Cost.; Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione dell'art. 2 Cost.; Violazione dell'art. 3 Cost.; Illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti; Violazione del principio meritocratico e del principio di buona amministrazione; Violazione dell'art. 97 Cost; Violazione del principio della causa di forza maggiore.

Parte ricorrente impugna la nota del 29/11/2024, indicata in uno con il Bando di concorso in relazione all'articolo 11 comma 6, il quale prevede:

Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.

Viene poi citato dal Presidente coordinatore della commissione d'esami ulteriore motivo di differimento della prova, non previsto dal bando di concorso, legato alla contemporaneità di altra procedura concorsuale di cui ai bandi di concorso PNRR D.D.G. n. 2575/2023 e n. 2576/2023 o per le selezioni nei corsi TFA.

Quest'ultimo punto non attiene all'oggetto del presente giudizio e pertanto viene trattato solo incidentalmente.

Il diniego della richiesta di differimento della prova pratica è palesemente illegittimo per violazione per principio di proporzionalità, in quanto non si rinviene alcun interesse pubblico superiore in grado di giustificare un provvedimento dalle conseguenze così gravi come l'esclusione del ricorrente.

E ciò in quanto l'istanza di differimento non era stata formulata in relazione alla prova scritta, per il cui esperimento è necessaria la contestualità nella presenza dei candidati al momento dell'espletamento delle prove.

La clausola del bando indicata all'art. 11 comma 6 in realtà, a differenza di quanto scritto dal Presidente della Commissione d'esame nella nota del 29/11/2024, contempla solo una specifica ipotesi di differimento, ma non esclude la sussistenza di altre ipotesi, tra le quali certamente vi rientra quella dell'impedimento del candidato per ragioni di salute.

Ove la norma si interpretasse nel senso di limitare le ipotesi di legittimo differimento delle prove di concorso (e dunque in particolare della prova pratica) al solo motivo in essa indicato apparirebbe irragionevole e sproporzionata, in considerazione del fatto che da un lato l'assenza

del candidato alla prova pratica non dipende di certo da una sua mancanza, dall'altro l'Amministrazione non incorrerebbe in alcun disservizio nel differimento della prova.

La ridetta clausola, se interpretata restrittivamente, determina la massima compressione possibile in danno del concorrente senza che ne discenda alcun vantaggio in capo all'Amministrazione.

Il rigetto serbato dall'Amministrazione ed oggetto di gravame è motivato in via esclusiva con riguardo all'asserita regola concorsuale recata dall'art. 11 comma 6 del bando di concorso e dall'assenza di contemporaneità di partecipazione ad altra procedura concorsuale di cui ai bandi di concorso PNRR D.D.G. n. 2575/2023 e n. 2576/2023 o per le selezioni nei corsi TFA. Tale motivazione si appalesa *contra legem*, infatti, a fronte della circostanza che il ricorrente ha tempestivamente fornito all'Amministrazione prova della patologia in ragione della quale gli era impedito presenziare nel giorno e nell'ora calendarizzate per l'espletamento della propria prova pratica, l'Amministrazione ha opposto, a fondamento del diniego, la prescrizione escludente di cui al citato articolo 11 comma 6 del bando e altra motivazione del tutto inconferente all'impedimento occorso al ricorrente.

Tale clausola di bando, se si ritiene che disciplini in via esclusiva le cause di legittimo impedimento, nella misura in cui impedisce ai candidati concorrenti di poter ottenere, previa richiesta, il differimento della prova pratica, nel caso in cui sussistano documentate ragioni che ne impediscano l'espletamento, è manifestamente irragionevole oltre che lesiva del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Le argomentazioni fin qui svolte sono conformi a quanto ritenuto dal TAR Lazio con la recentissima sentenza n.13446/2024, sezione IV ter, che, in caso analogo, relativo a concorso bandito dal Ministero della Giustizia, aveva statuito sulla illegittimità della clausola del bando che impedisce il differimento della prova per motivi di salute per contrarietà all'art. 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Negli stessi termini TAR Campania, secondo cui una clausola del genere è del tutto irragionevole e sproporzionata, in quanto, con riguardo alla prova orale, non sussistono quelle esigenze di svolgimento simultaneo da parte di tutti i candidati che caratterizzano, invece, la prova scritta, *“giustificata dall'evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la*

contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali” (T.A.R. per la Campania, Napoli, 30 gennaio 2023, n. 683).

La clausola di bando in argomento frustra manifestamente il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, che impone di trattare situazioni differenti in modo differente, e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97, impedendo il completamento dell'iter concorsuale a candidati che involontariamente si trovino in condizioni, documentate, di impossibilità oggettiva rispetto alle quali nemo tenetur.

Attesa la specifica natura della prova pratica, per la quale lo svolgimento non simultaneo degli esami dei candidati rappresenta una modalità costante, non può ritenersi in alcun modo giustificata dall'ordinamento una regola concorsuale che imponga di negare l'assenso alla istanza di breve differimento avanzata da un candidato ammesso alla prova suddetta, dovuta ad un impedimento oggettivo, adeguatamente provato e non diversamente superabile, viepiù se legato a motivi di salute, come nella specie.

Laddove non si oppongano, come nella fattispecie, esigenze di tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto un breve differimento delle prove pratiche non scalfisce minimamente il principio di par condicio tra i candidati, la tutela della salute e del diritto al lavoro di cui agli articoli 32 e 4 della Costituzione, va incontro ad una naturale espansione ed è evidentemente pretermessa da una clausola di bando, in ragione di ciò illegittima, che comprime del tutto ed in senso assoluto la possibilità di ottenere, per giustificati e documentati motivi comunque valutabili dalla P.A., il differimento della prova suddetta.

Va aggiunto, ad abundantiam, che l'evento morboso lamentato dal ricorrente è stato anche accertato dal medico di base, il quale riveste la qualità di pubblico ufficiale, di talché il relativo certificato è assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso (cfr. Cassazione civile, sentenza n.8713/11).

L'illegittimità, per le ragioni su esposte, della clausola di bando di cui all'articolo 11 comma 6 determina, in via direttamente derivata, l'illegittimità del rigetto serbato dalla P.A. in applicazione della stessa: l'Amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) accordare il (breve) rinvio richiesto a dimostrazione dell'agevole conciliabilità dell'istanza del ricorrente con gli aspetti organizzativi del concorso, che non sarebbero stati per nulla compromessi dal suo

accoglimento, così mancando qualsiasi “ragionevole giustificazione dell’amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall’interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura” (T.A.R. per la Campania, cit.).

L’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dalla prova pratica determina, in via derivata, l’illegittimità della conseguente sua esclusione dalla graduatoria dei vincitori allegata al Decreto del 16.12.2024.

Il ricorrente ha, pertanto, impugnato con il presente ricorso l’esclusione dalla partecipazione alla graduatoria e la graduatoria stessa nella parte in cui non lo include, seguendo l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa (cfr. in ultimo Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 8 novembre 2024 n.8935), che ritiene necessaria l’impugnazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui il candidato ha partecipato e sia stato escluso, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa.

In conclusione si chiede l’annullamento della nota del 29/11/2024, che ha rigettato l’istanza di differimento, escludendo il ricorrente dal concorso, della clausola del bando di cui all’art. 11 comma 6, qualora essa sia intesa come clausola esclusiva di differimento della prova pratica, nonché del decreto del 16.12.2024, che ha approvato e integrato la graduatoria e della stessa graduatoria, nella parte in cui, per effetto dei provvedimenti suddetti, il ricorrente non è stato incluso, con conseguente conferma dell’ammissione del ricorrente con riserva alla prova pratica.

Vengono evocati quali controinteressati i Signori Torti Giulia, in quanto titolare della medesima riserva che spetta al ricorrente, al quale, in caso di superamento della prova pratica e di inclusione in graduatoria, spetterebbe di essere ammesso alla riserva del 30%, in virtù dell’espletamento di tre anni di servizio scolastico, ai sensi di quanto disposto all’art. 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e Follini Federico, in quanto collocato per ultimo in graduatoria.

ISTANZA CAUTELARE

1. Tutto quanto sopra dedotto in fatto ed in diritto dà pieno sostegno al presente giudizio, sotto il profilo del requisito del *fumus boni iuris*.
2. Circa il *periculum*, si rappresenta a Codesto Ecc.mo Collegio che il rigetto dell’istanza di differimento pregiudica irreparabilmente gli interessi del ricorrente, in quanto lo stesso si è

visto denegare la possibilità di completare le prova orale del concorso, con la conseguente esclusione dal concorso e dalla graduatoria.

Una scelta di diverso tenore rischierebbe di vanificare *l'utilitas* ottenibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

Da qui, la necessità di un provvedimento cautelare che, nelle more del giudizio, imponga all'amministrazione di ammettere con riserva alla prova pratica il ricorrente.

In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Collegio non dovesse ravvisare gli estremi per la concessione dell'invocata tutela cautelare ovvero per l'emissione di sentenza in forma semplificata, si chiede sin d'ora la fissazione a breve - compatibilmente con le esigenze di codesto Ecc.mo Ufficio Giudiziario - dell'udienza pubblica per la discussione nel merito, in modo che la celere definizione del giudizio possa tutelare efficacemente la posizione giuridica del ricorrente sensibilmente intaccata dagli illegittimi provvedimenti gravati.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

Ecc.mo tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma:

- **in esito alla celebrazione della udienza camerale**, accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando all'amministrazione resistente l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova pratica;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente l'ammissione in via definitiva del ricorrente alla prova pratica, dichiarando l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori per la regione Emilia Romagna.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese e compensi, da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari, avendo anticipato le spese e non riscosso i compensi.

Si produce: 1) bando concorso del 06 dicembre 2023 n.0002575, pubblicato il 5 aprile 2024; 2) domanda di partecipazione al concorso del ricorrente; 3) pec convocazione prove pratiche del 30.10.2024; 4) pec del 22.11.2024 di richiesta di differimento per impedimento per ragioni di salute a sostenere la prova pratica; 5) pec del 22.11.2024, con allegata certificazione medica attestante l'impedimento per ragione di salute; 6) email del 29.11.2024, del Presidente

Coordinatore della Commissione esaminatrice del Liceo Scientifico Musicale e Coreutico “G. MARCONI” di Pesaro, dott. Luca Maria Antonio Testa, di rigetto della richiesta del ricorrente di differimento della prova pratica; 7) schermata voti ricorrente; 8) Decreto del 16.12.2024 n.2106 del MIM di approvazione e integrazione delle graduatorie per la classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di I grado per le regioni Marche e Emilia Romagna a firma del Direttore Generale D'Amico Donatella; 9) graduatoria classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di I grado Emilia Romagna integrata dopo rinunce.

Siracusa/Roma, lì 23.01.2025

Avv. Emanuele Carta

Avv. Carmelo Greco